

COMUNE DI SALENTO
PROVINCIA DI SALERNO


UFFICIO SEGRETERIA

Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Parte economica anno 2016 e anno 2017

In data 14 DICEMBRE 2017, ore 13.00, presso il Comune di Novi velia - Ufficio Segreteria - , si sono riunite, a seguito di convocazione prot. n. 3744 dell'01/12/2017, e poi successivo rinvio, disposto su richiesta delle sigle sindacali, prot. n. 3852 del 12/12/2017, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale e, a conclusione della contrattazione, sottoscrivono l'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016 e 2017, in attuazione della disciplina prevista dal CCNL 22/01/2004.

Sono presenti

Presidente delegazione trattante di parte pubblica
(Ente) Dott. Ugo Allocati.....



Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U.	Sig. Carinci Rosa	 firma
CGIL	Sig.	 firma
CISL	Sig.	 firma
UIL	Sig.	 firma
C.S.A.	Sig. firma
Di.C.C.A.P.	Sig. firma

Il dott. Allocati, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, assume la presidenza della riunione.

Le delegazioni trattanti prendono atto della costituzione ed approvazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) per l'anno 2015 e 2016, giusta Determine del Responsabile dell'Area Finanziaria, rispettivamente, n. 82 del 15/12/2015 e n. 33 del 15/12/2016.

In entrambi gli atti richiamati, per ciascuna delle due annualità, l'Amministrazione stabiliva che il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate), parte stabile, andava quantificato in € 40.396,25 di cui:

Risorse assorbite per progressioni economiche orizzontali	€ 25.202,96
Risorse assorbite per indennità di comparto	€ 4.387,44
Totale fondo disponibile per contrattazione	€ 10.805,85

Ugo

Come anticipato, in virtù della determina di costituzione del fondo relativo all'anno 2016, gli importi in essa indicati, nonché la relativa suddivisione, risulta identica a quanto riportato nella tabella che precede.

richiamata in premessa - veniva quantificato in € 7.106,00 comprensivo di oneri.

Le parti aprono la trattativa e procedono con la stesura dell'articolato sulla destinazione delle residue risorse decentrate disponibili, relative all'anno 2015 e all'anno 2016, convenendo quanto segue:

Ipotesi di ripartizione

Fondo salario accessorio - Anno 2015 e 2016

Ripartizione di cui alla determina Responsabile Area finanziaria - costituzione fondo anno 2015 e 2016 - n. 82 del 15/12/2015 e n. 33 del 15/12/2016

Art. 17, co 2, lett. F - C.C.N.L. 2004 *compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.*

Importo stimato in distribuzione: euro 6.000

Importo distribuito: euro 5.885

Ugo

Dipendente	Valutazione			Importo assegnato
	da 1 a 4 pt. da euro 1.000 a 1.500	Da 5 a 7 pt. Da euro 1.501 a 2.000	Da 8 a 10 pt. Da euro 2.001 a 2.500	
Mastrogiovanni	3			1.250

U.C.F.D.L.

Ugo

Raffaini			9	2.001
Scarpa	3			1.384
Carinci	3			1.250
Squilla	-	-	-	-
Importo stimato in distribuzione				euro 6.000
Importo distribuito				euro 5.885
Differenziale				-euro15,00

Art. 17, co 2, lett. i - C.C.N.L. 2004 → *Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.*

Importo stimato in distribuzione: euro 485,50

Importo distribuito: euro 600


<u>Dipendente</u>	<u>Importo assegnato</u>
Mastrogiovanni	300
Carinci	300
Importo distribuito	Euro 600
Differenziale	+euro114,50

Art. 17, co 2, lett. E - C.C.N.L. 2004 → *compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C.*


Importo stimato in distribuzione: euro 3.520

Importo distribuito: euro 3.520

<u>Dipendente</u>	<u>Valutazione professionalità</u>			<u>Importo assegnato</u>
	<u>Media</u> fino a euro 1.000	<u>Elevata</u> Da euro 1.001 a 2.000	<u>Molto elevata</u> Da euro 2.001 a 3.500	
Mastrogiovanni	500			
Raffaini		1.050		
Scarpa	800			
Carinci	500			
Squilla	670			

Vic






Art. 37, 36 e 22 - C.C.N.L. 2004 → **Art. 32 - Incrementi delle risorse decentrate**

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
4. Camere di Commercio: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
5. Regioni: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).
8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.

Art. 33 - Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.
2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:
- a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
- b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;

c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.

5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Importo stimato in distribuzione: euro 800

Importo distribuito: euro 688

<u>Dipendente</u>	<u>Importo assegnato</u>
Mastrogiovanni	213
Raffaini	50
Scarpa	213
Carinci	212

Totale

<u>Dipendente</u>	<u>Importo assegnato</u>
Mastrogiovanni	2.263
Raffaini	3.101
Scarpa	2.397
Carinci	2.262
Squilla	670

Le parti concordano con la ripartizioni sin qui esposta.

Parte pubblica

[Handwritten signature]

Parte sindacale

[Handwritten signatures: FPCAL, CISL, UIL, FPC]

